

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

**1) La Legge Finanziaria 2011 ha modificato la misura delle sanzioni ridotte nell'ipotesi in cui il contribuente ponga in essere il ravvedimento operoso, per violazioni commesse dopo il 01/02/2011.**

Le principali novità sono:

- ravvedimento breve: entro 30 giorni dalla violazione, per insufficiente o omesso versamento del tributo, la sanzione viene ridotta a 1/10 del minimo pari al **3%** (in luogo del 2,5%);
- ravvedimento lungo: entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione si riduce a 1/8 del minimo pari al **3,75%** (in luogo del 3%);

**2) In seguito il D.L. 98/2011 ha introdotto il Ravvedimento "Sprint" (a decorrere dal 06/07/2011) che permette di sanare le violazioni commesse nei primi quindici giorni dalla scadenza del versamento.**

**Pertanto in caso di omesso o parziale versamento relativo all'anno d'imposta 2011, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l'Istituto del Ravvedimento Operoso, secondo le seguenti modalità:**

a) **RAVVEDIMENTO "SPRINT"**, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo (quindi **per il saldo 2011 dal 17/12/2011 al 30/12/2011**) si pagherà l'importo del tributo maggiorato di una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo si dovrà versare una sanzione dello 0,6% (0,2% per 3 giorni di ritardo).

b) **RAVVEDIMENTO BREVE**, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza, ovvero **dal 31/12/2011 al 16/01/2012 per il saldo**, si dovrà pagare l'importo del tributo maggiorato di una sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

b) **RAVVEDIMENTO LUNGO**, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni, quindi **dal 18/07/2011 per l'acconto e dal 17/01/2012 per il saldo**, ma comunque **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione**, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

### ***MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO POSTALE E MOD. F24***

Il versamento deve essere effettuato con **bollettino ICI**, barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando, in alto a destra l'importo pagato comprensivo di tributo, sanzione ed interessi, mentre, in basso a sinistra, il solo importo relativo al tributo.

Per il ravvedimento è possibile inoltre utilizzare il **modello F24**, barrando la casella ravvedimento ed indicando i codici di imposta (abit princ.3901, terreni agricoli 3902, aree fabbr. 3903, altri fabbricati 3904, sanzione 3907 ed interessi 3906).

Se il ravvedimento si riferisce sia all'acconto che al saldo è possibile effettuare il versamento con un unico bollettino ovvero con unico modello F24, barrando le caselle relative ad entrambi.

### ***DOCUMENTI DA PRESENTARE***

E' opportuno trasmettere all'Ufficio Tributi una copia della ricevuta del versamento effettuato per segnalare l'avvenuto ravvedimento (anche via mail: [tributi@comune.cesena.fc.it](mailto:tributi@comune.cesena.fc.it), o via fax : 0547356838)

### **Normativa**

- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998.
- Per gli interessi legali: D.M. Economia 12 dicembre 2007 e D.M. 4 dicembre 2009.
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.